



CITTA' DI PORTOFERRAIO

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CERTO E LIQUIDO

Creditore: Marina di san Giovanni Società Cooperativa a mutualità prevalente con sede legale in Portoferraio – Via provinciale per Porto Azzurro n.134 – C.F. e P. IVA: 01415920493 – in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Oggetto della spesa: Pagamento somme quantificate nella Sentenza n.549/2019 in data 6.03.2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze (TAR) – Sezione Prima – pervenuta al prot. n.10128/17.04.2019 per pec, sul ricorso R.G. n.455/2018 presentato dalla Marina di san Giovanni Società Cooperativa a mutualità prevalente contro il Comune di Portoferraio e nei confronti della Esaom-Cesa SpA per l'ottemperanza alla Sentenza n.8/2017, e sul ricorso R.G. n.1702/2018 presentato dalla Marina di san Giovanni Società Cooperativa a mutualità prevalente contro il Comune di Portoferraio e nei confronti della Esaom-Cesa SpA, per la piena e corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR, Sez. 1, n.8/2017;

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura ed altra documentazione probatoria):

Sentenza n. n.549/2019 in data 6.03.2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze (TAR) – Sezione Prima – pervenuta al prot. n.10128/17.04.2019;

Epoca della fornitura:

Anno 2019

Importo lordo:

€ 5.836,48 (€ 4.000,00+ 15% spese generali + IVA + Cpa)

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno

Il debito è susseguente a Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze (TAR) – Sezione Prima – per il pagamento delle relative spese non era possibile preventivamente adottare un provvedimento di impegno.

La sottoscritta responsabile incaricata ad interim Area 3 sulla base di documentazione acquisita agli atti procede alla sottoscrizione della scheda del debito fuori bilancio onde evitare ulteriori aggravii alle casse dell'Ente fatte, salve eventuali responsabilità dell'insorgenza delle spese, attesta:

- 1) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura né parziale né totale tra i residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- 2) che il presente debito fuori bilancio rientra nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000.

Portoferraio, 16.10.2019

Il Dirigente ad Interim dell'Area 3
Arch. Elisabetta Coltelli

Pubblicato il 15/04/2019

N. 00549/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2018 REG.RIC.
N. 01702/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2018, proposto da Marina di San Giovanni Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sapienza e Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7;

contro

Comune di Portoferraio, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10;

nei confronti

Esaom-Cesa S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea Esaom Cesa S.p.A. - Servizi Turistici Portuali S.R.L non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2018, proposto da Marina di San Giovanni Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sapienza e Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7;

contro

Comune di Portoferraio, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10;

nei confronti

Esaom - Cesa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;

per l'ottemperanza>

quanto al ricorso n. 455 del 2018:

per l'ottemperanza:

- alla sentenza n.8 del 9.1.2017, notificata il 15.2.2017 e passata in giudicato, con cui la I° Sez. del Tar Toscana, ha annullato la delibera del C.C. di Portoferraio n. 58 del 21.8.2012 di approvazione del Piano Regolatore Portuale, nella parte in cui stralcia e rinvia sine die la già adottata pianificazione del porto turistico di San Giovanni;

quanto al ricorso n. 1702 del 2018:

per la piena e corretta esecuzione:

del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Toscana, Sez.I, n.8 del 9.1.2017, di annullamento della delibera del C.C. di Portoferraio n. 58 del 21.8.2012 di approvazione del Piano Regolatore Portuale, nella parte in cui stralcia e rinvia sine die la già adottata pianificazione del porto turistico di San Giovanni nei

termini stabiliti dalla successiva sentenza di ottemperanza Tar Toscana, Sez.I, n.1170 del 6.9.2018;

nonché per la declaratoria di nullità o in subordine l'annullamento:

della delibera di Giunta Comunale n.179 del 5.10.2018, comunicata a mezzo pec l'11.10.2018, avente ad oggetto: "Avvio del procedimento per la revisione della variante al regolamento urbanistico approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 52/2008 "accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica".

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio e di Comune di Portoferraio e di Esaom - Cesa S.p.A.;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La vicenda portata alla attenzione del Collegio ha ad oggetto la localizzazione di un certo numero di posti barca nella "Marina di S. Giovanni" in comune di Portoferraio.

La previsione portuale, di cui la Società ricorrente fin dal 2002 si è fatta promotrice, ha attraversato un iter complesso nel quale questo TAR è già intervenuto a più riprese.

Nel 2007, il Comune di Portoferraio ha avviato, ex artt. 21-23 della legge regionale n.1/2005, la procedura per la formazione di un "Accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica", conclusosi positivamente in conferenza di servizi.

Con successiva delibera n. 78 del 27.9.2010, il Consiglio Comunale ha ratificato: "l'Accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica", approvando la conseguente variante al piano strutturale, nella quale sono state ribadite e sviluppate le previsioni del *masterplan* regionale relative ai 700 posti barca del porto Cantieri e ai 350 posti barca dell'approdo San Giovanni.

Successivamente, in attuazione del predetto strumento urbanistico l'amministrazione, ai sensi dell'art. 47ter della legge regionale n.1/2005, con delibera C.C. n.118 del 30.11.2011, ha adottato (oltre la variante agli artt. 51 e 59 del R.U.) il Piano Regolatore Portuale che ribadisce la ricettività turistica nautica nei due siti: Porto Cantieri e Porto Turistico (o Approdo turistico, la dizione è usata alternativamente) di San Giovanni.

In sede di definitiva approvazione del Piano portuale, avvenuta con delibera consiliare n. 58/2012, il Comune di Portoferrario ha, tuttavia stralciato quelle attinenti al Porto turistico di San Giovanni, rinviandone espressamente la redazione ad un successivo Piano Regolatore Portuale; e ha introdotto norme transitorie, in base alle quali, nell'ambito di San Giovanni; sarebbero stati ammissibili solo interventi di riorganizzazione dell'esistente punto di ormeggio, con installazione di pontili.

La previsione di stralcio, impugnata dalla odierna ricorrente, è stata annullata dal questo Tribunale con sentenza n. 8 del 2017 per difetto di motivazione.

Stante la successiva inerzia del Comune di Portoferrario nel riattivare l'*iter* di approvazione del Piano portuale la Coop. Marina di S. Giovanni ha nuovamente adito questo Tribunale in sede di ottemperanza.

In esito a tale ricorso con sentenza n. 1170 del 2018 è stato ordinato al comune di Portoferraio di dare inizio al procedimento amministrativo di approvazione del piano portuale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di concluderlo nei successivi otto mesi.

Con delibera consiliare n. 5 del 2018 il Comune di Portoferraio, a) dato atto che: è intervenuta variazione della normative regionali di riferimento: LRT

65/2014 di cui al Capo IV, n. 85, 86, 87, che ha sostituito la LRT 1/2015 e PIT PPR approvato con DCR 37/2015 che impone di adeguare il procedimento ai dettati normativi specifici sia in materia di procedimento sia in materia di verifiche, studi, accertamenti propedeutici da compiere, con particolare riguardo alla componente paesaggistica; b) tenuto conto dello studio denominato “programma progettuale per la mitigazione del rischio idrogeologico e la stabilizzazione della Costa predisposto che evidenzia la sussistenza di alcune problematiche anche nell’unità fisiografica di San Giovanni, ha disposto di avviare il procedimento di revisione della variante al regolamento urbanistico approvata con deliberazione n. 52 del 2008 previo accordo di pianificazione.

Nella sostanza l’Ente ha ritenuto di non riprendere *l’iter* dalla fase di adozione del piano regolatore portuale, che non era stata toccata dall’annullamento giurisdizionale della delibera di approvazione contenente lo stralcio della localizzazione di posti barca della Marina di S. Giovanni, ma di intervenire a monte rivedendo il regolamento urbanistico (anche se non il piano strutturale) previo nuovo accordo di pianificazione.

Tale delibera è stata fatta oggetto di due ricorsi: uno di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 8 del 2017 e l’altro per incidente di esecuzione.

In entrambi i ricorsi la Coop. Marina di S. Giovanni deduce la violazione e la elusione del giudicato chiedendo una declaratoria di nullità.

L’amministrazione nel costituirsi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

L’eccezione non ha pregio atteso che *l’iter* procedimentale scelto comporta un sensibile allungamento dei tempi di approvazione del piano portuale incidendo sull’aspettativa al bene della vita divisato dalla ricorrente che ha dunque un evidente interesse a ricorrere per ottenere l’accertamento di un diverso *modus procedendi*.

I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.

Gli stessi sono fondati nel merito.

Il Comune di Portoferraio nelle sue difese afferma che dalle sentenze di cui si chiede la esecuzione deriverebbe solo l'obbligo di dare avvio ad un procedimento volto alla approvazione del piano portuale nulla affermando esse in ordine *all'iter* che dovrebbe essere seguito per giungere a tale risultato.

L'argomento non può, tuttavia, essere condiviso.

Nella specie il bene della vita riconosciuto dalla sentenza n. 8 del 2017 afferisce alla rinnovazione del procedimento di approvazione del piano regolatore portuale con riesame della parte in cui conteneva lo stralcio della previsioni relative alla Marina di San Giovanni.

L'obbligo della p.a. di condurre a termine tale procedimento costituisce effetto conformativo del giudicato a fronte del quale sussiste una pretesa che può essere azionata tramite il giudizio di ottemperanza.

Tale pretesa nella specie risulta elusa a causa del fatto che il Comune di Portoferraio, che ha superato una iniziale inerzia solo con lo stimolo di un ulteriore intervento giurisdizionale, ha, infine, intrapreso un *iter* che allunga sensibilmente i tempi di definizione del procedimento con motivazioni in parte palesemente errate e in altra del tutto fumose.

Invero, in esecuzione della sentenza n. 8 del 2017 l'amministrazione avrebbe dovuto ricominciare *l'iter* di approvazione del piano portuale tenendo fermi gli atti non travolti dalla statuizione su annullamento che aveva riguardato l'atto di approvazione ma quello di adozione.

Tale naturale sviluppo della fase rinnovatoria avrebbe potuto essere alterato solo ove ricorressero evidenti ragioni legate a sopravvenienze che andassero ad inficiare anche gli atti presupposti.

Le motivazioni contenute al riguardo nella delibera impugnata sono, come si è anticipato, del tutto fallaci.

La previsione contenuta nell'art. 85 della L.R.T. 65/2014, entrata in vigore nelle more, secondo la quale le previsioni localizzative di nuovi porti o la riqualificazione e l'ampliamento di quelli esistenti che comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, devono essere approvate previo accordo di pianificazione di cui all'articolo 45, non è applicabile in caso sussista un piano strutturale adottato secondo le norme della L.R.T. 1/2005 che, in tal caso, continua a disciplinare anche la fase di approvazione (art. 233 L.R.T. 65/2014).

I richiami al PIT con valenza di piano paesaggistico e allo studio di mitigazione dell'impatto idrogeologico appaiono invece del tutto generici ed apodittici.

Nulla dice, infatti, la p.a. in ordine alle ragioni per cui le previsioni paesaggistiche del PIT o i contenuti dello studio andrebbero ad inficiare le precedenti valutazioni effettuate dell'accordo di pianificazione che si intenderebbe rinnovare.

E appare, inoltre, assai singolare che il Comune di Portoferraio abbia ritenuto che l'adeguamento al PIT debba comportare la revisione del regolamento urbanistico ma non anche del piano strutturale che contiene le "invarianti" di cui gli aspetti paesaggistici sono parte integrante.

I ricorsi in epigrafe devono essere quindi accolti con spese a carico del Comune di Portoferraio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, in accoglimento, previa riunione, dei ricorsi per ottemperanza in epigrafe, dichiara la nullità della delibera impugnata e ordina al Comune di Portoferraio di procedere alla rinnovazione del procedimento di approvazione del piano portuale muovendo dalla fase successiva alla sua adozione.

Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese che liquida in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a.

Compensa le spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO